



Milano, 9 gennaio 2026

## **CIRCOLARE N°2/2026**

**Oggetto: Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026): Definizione agevolata dei ruoli**

### **Premessa**

La Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, ha introdotto, all'art. 1, commi da 82 a 110, una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, denominata "*rottamazione-quinquies*", con importanti novità rispetto alle precedenti versioni.

### **1 Ambito oggettivo**

La "*Rottamazione-quinquies*" riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

- Imposte risultanti da dichiarazioni annuali e da attività di controllo automatizzato e formale (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72 – IVA);
- Contributi previdenziali INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento);
- Carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (limitatamente a interessi e somme a titolo di aggio);
- Somme dovute a titolo di rimborso spese per procedure esecutive/notifica della cartella;
- Carichi rientranti in procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e ristrutturazione dei debiti del consumatore/concordato minore (D.Lgs. 14/2019);
- Debiti già oggetto di precedenti definizioni (rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio, rottamazione-quater) per i quali sia intervenuta l'inefficacia della precedente definizione.



La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

## **2      Modalità, termini di adesione e pagamento delle somme dovute**

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il **30 aprile 2026** con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- **la prima, la seconda e la terza rata**, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- **dalla quarta alla cinquantunesima rata**, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- **dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata**, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

## **3      Effetti della Rottamazione**

A seguito della presentazione della domanda:

- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni (che saranno revocate al 31 luglio 2026);
- l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi/ipoteche, avviare o proseguire azioni esecutive (salvo primo incanto già avvenuto con esito positivo);
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di rimborsi d’imposta/pagamenti da parte della P.A.;
- in caso di debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione della domanda di definizione.

#### **4 Decadenza della definizione**

La definizione non produce effetti e i termini di prescrizione/decadenza riprendono a decorrere in caso di:

- mancato/insufficiente versamento dell'unica rata (in caso di pagamento in unica soluzione);
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato pagamento dell'ultima rata.

Non è prevista la tolleranza di 5 giorni per i versamenti delle rate, a differenza della precedente "rottamazione-quater".

#### **5 Giudizi pendenti**

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

\* \* \*

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>